

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente

Dott. PAPA Enrico - Consigliere

Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MAGNALBO' Luciano, che sta in giudizio da solo e con l'avv. Raoul Massimo Fabrini, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Ugo Da Como n. 2, 00139, presso l'avv. FABRINI R.M., che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

IPE s.r.l., con sede in Margherita di Savoia (Foggia), via Barletta n. 73;

nonchè COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE;

- intimati -

avverso la sentenza della Commissione Regionale di Ancona n. 16.7.03, dep. il giorno 8.5.2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.1.2005 dal Relatore Cons. Dr. Giuseppe Falcone;

Udito l'avv. Fabrini;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Il 29.4.1994 il sen. Avv. Luciano Magnalbò, nella qualità di proprietario di un fabbricato, ha chiesto al Comune di Sant'Elpidio a mare di potere occupare spazio pubblico per eseguire lavori di ristrutturazione al suo fabbricato.

Il 7.6.1994 il Magnalbò ha trasferito la proprietà dell'immobile ad una società e il giorno 8.6.1994 ne ha dato comunicazione al Comune.

Il 12.7.1994 il Comune ha rilasciato la concessione edilizia alla società acquirente.

Il 18 marzo 1995 il Comune ha rilasciato la concessione per l'occupazione del suolo pubblico al Magnalbò.

Il 6.7.2000 è stato notificato l'avviso di accertamento al Magnalbò, che lo ha impugnato sul presupposto di non essere stato titolare della concessione edilizia nè occupante del suolo pubblico.

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato 11 ricorso sul rilievo che a richiedere la concessione ad occupare il suolo pubblico è stato proprio il Magnalbò, anche se poi i lavori sono stati realizzati da altri. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza ed ha aggiunto che la comunicazione fatta dal Magnalbò in ordine al trasferimento del bene non poteva essere estesa a fini Tosap. Ha evidenziato anche come ai sensi dell'articolo 39 [D.Lgs. n. 507/93](#) la tassa di che trattasi è dovuta dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo.

Il Magnalbò ha proposto ricorso.

Il Comune di Sant'Elpidio a Mare non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Il ricorrente ha formulato le seguenti quattro censure:

1) violazione dell'articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente e dell'articolo 18 [l. n. 241/1990](#), che pone l'obbligo per la P.A. di assumere documenti ed informazioni. Il ricorrente ha censurato il comportamento del Comune sia per il ritardo con il quale ha rilasciato la concessione ad occupare suolo pubblico, sia per il fatto che essa è stata rilasciata al soggetto che non era più titolare del diritto di proprietà del fabbricato, e sia perchè dal 20 luglio 1994 in poi l'occupazione era stata realizzata dalla società acquirente. In definitiva, secondo il ricorrente, il Comune avrebbe dovuto:

a) tenere conto della nuova situazione venutasi a creare per effetto del trasferimento della proprietà del bene e della relativa comunicazione;

b) considerare sostanzialmente privo di valore l'atto di concessione formalizzato in testa all'originario proprietario;

c) tenere nel debito conto che l'occupazione era stata realizzata da altri e che la Tosap è dovuta anche per le occupazioni abusive e di fatto;

2) Violazione dell'articolo 6, comma 5 dello Statuto del contribuente in quanto il Comune a seguito della comunicazione del trasferimento del fabbricato ha rilasciato la concessione edilizia alla società acquirente, sicchè anche la concessione ad occupare lo spazio pubblico doveva essere rilasciata allo stesso soggetto, essendo l'occupazione funzionale ai lavori edilizi;

3) violazione dell'articolo 10, comma 1 dello Statuto del contribuente in quanto nella vicenda in esame, svoltasi in un piccolo Comune, mai sono entrati i principi della buona fede e della collaborazione;

4) violazione dell'articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente in ordine alle sanzioni in quanto la concessione non doveva essere intestata al proprietario originario, che non poteva essere soggetto passivo della Tosap, per mancanza dei presupposti di legge, ma alla società acquirente. Ritiene la Corte che le doglianze esposte dal ricorrente, dirette sostanzialmente a censurare il comportamento tenuto dal Comune, non sono fondate e che il ricorso deve essere quindi rigettato. Le pratiche attivate presso il Comune sono state due:

a) una ha riguardato la richiesta di una concessione edilizia;

b) una ha riguardato la richiesta di una concessione ad occupare suolo pubblico per potere effettuare i lavori di ristrutturazione.

La comunicazione relativa al trasferimento della proprietà del fabbricato, effettuata dal ricorrente nella immediatezza del passaggio della proprietà (e cioè il giorno 8.6.1994), ha raggiunto lo scopo per la prima pratica dal momento che dopo circa un mese (e cioè il 14.7.1994) il Comune ha rilasciato la concessione edilizia direttamente alla società acquirente.

La stessa comunicazione, però, non ha raggiunto lo scopo per la seconda pratica, evidentemente perchè non è pervenuta anche all'ufficio tributi dello stesso Comune, che correttamente ha rilasciato la concessione per l'occupazione del suolo pubblico a chi l'aveva chiesta e non l'aveva revocata con strumenti adeguati.

Orbene, nell'ambito del rapporto tributario sorto per effetto di una dichiarazione, mai revocata o corretta in maniera diretta e specifica, il destinatario del provvedimento della concessione alla occupazione del suolo pubblico avrebbe dovuto segnalare immediatamente l'avvenuto trasferimento della proprietà al duplice scopo di consentire all'Amministrazione di adottare tutti i provvedimenti

conseguenti e di evitare che gli effetti del provvedimento a lui comunicato divenissero definitivi nei suoi confronti.

Il Magnalbò, invece, è rimasto in silenzio ed ha accettato il provvedimento ricevuto e la situazione giuridica da esso creata.

Questo è il profilo decisivo della vicenda sottoposta ad esame, essendo innegabile che il provvedimento amministrativo, se non contestato, produce gli effetti che gli sono propri. Nella specie, la concessione abilitava il destinatario ad occupare legittimamente il suolo pubblico, ma poneva inevitabilmente a suo carico l'obbligo di pagare il tributo.

Nè può condividersi, per escludere l'obbligo del ricorrente a pagare la tassa, la considerazione secondo la quale la Tosap è dovuta da chi ha posto in essere l'effettiva occupazione. Questa considerazione resta superata dal fatto che nella specie vi è stata una dichiarazione intesa ad ottenere la concessione, riconducibile all'odierno ricorrente, mai revocata o rettificata con strumenti adeguati, cui ha corrisposto un provvedimento di concessione ritualmente comunicato e non contestato.

La CTR sul punto correttamente ha fatto riferimento all'articolo 39 del [D.Lgs. n. 507/93](#) che in primo luogo prevede come soggetto passivo della Tosap il titolare della concessione, e cioè il Magnalbò che, dopo il ricevimento del provvedimento, nulla ha fatto per modificare la situazione giuridica creata dal provvedimento medesimo.

Peraltro, il ricorrente, restando inerte dopo avere ricevuto il provvedimento, non ha sicuramente rispettato i principi della buona fede e della collaborazione che, pur se introdotti nel sistema tributario nel 2000 con la legge n. 212 (Statuto del contribuente), sono stati sempre presenti quali principi generali e fondamentali dell'ordinamento, intesi a garantire una corretta esecuzione dei rapporti giuridici.

L'emissione del provvedimento in testa al ricorrente esprime con evidenza una mancata conoscenza della comunicazione dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, mancata conoscenza che doveva e poteva essere superata senza difficoltà alcuna attraverso una specifica e puntuale comunicazione, indirizzata questa volta all'ufficio che aveva emanato il provvedimento, che non rispecchiava la nuova situazione giuridica, creata dal Magnalbò.

Nulla va disposto per le spese poichè le controparti non hanno svolto attività difensive in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2005

